

Banca - Interessi ultralegali - Usi di piazza - Richiamo contrattuale - Insufficienza - Fondamento.

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 26/09/2019 (Rv. 655344 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1284](#), [Cod Civ art 1339](#), [Cod Civ art 1419](#)